



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 313 TFT 06 del 24 febbraio 2022

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

#### **COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

**Riunione del giorno 24 febbraio 2022**

**Per la Procura Federale partecipa in teleconferenza da remoto l'Avv. Alessandro Boscarino.**

**Presenza all'udienza il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.**

### **DEFERIMENTI**

**Procedimento n.502/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Avv. Felice Luigi Crosta – relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. Messina Marco, Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Futsal Mazara 2020;
  - 2) Sigg. Ciacio Vincenzo, Emmolo Antonino, Emmolo Mauro, Fumoso Paolo, Gottuso Manuel E Ruisi Gabriele Nicolo', calciatori tutti tesserati all'epoca dei fatti per la società' A.S.D. Futsal Mazara 2020;
  - 3) SOCIETA' A.S.D. Futsal Mazara 2020;
- Campionato di Calcio A5 C1, stagione sportiva 2020/2021.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi da 1a 4 N.O.I.F. e art. 6, commi 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R.Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

La Procura Federale Interregionale, con nota prot. 5598/192pfi21-22/PM/ag del 02/02/2022, ha deferito a questo Tribunale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva, nonché per non avere ottemperato alla richiesta di trasmissione della stessa certificazione formulata dal Comitato Regionale Sicilia

Fissata l'udienza dibattimentale per il 24/02/2022, sono comparsi il sig. Messina Marco Presidente della società deferita all'epoca dei fatti nonché il sig. Maggio Filippo attuale Presidente della società deferita, i quali hanno chiesto il proscioglimento di tutte le parti deferite in quanto la produzione dei certificati medici richiesti anche se intervenuta in ritardo copre il periodo di attività svolto dai tesserati nella stagione sportiva 2020/2021.

Il rappresentante della Procura Federale intervenuto all'udienza tramite collegamento in teleconferenza ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Messina Marco;
- la squalifica per quattro giornate a carico dei calciatori deferiti Sigg. Ciacio Vincenzo, Emmolo Antonino, Emmolo Mauro, Fumoso Paolo, Gottuso Manuel E Ruisi Gabriele Nicolo';
- la sanzione dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società A.S.D. Futsal Mazara 2000.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite limitatamente al ritardo nella trasmissione dei certificati medici richiesti relativi ai calciatori deferiti, che comunque coprono il periodo di attività sportiva in contestazione per la stagione sportiva 2020/2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'inibizione di giorni quindici a carico del Presidente deferito sig. Messina Marco ;
- l'ammenda di € 150,00 a carico della Società A.S.D. Futsal Mazara 2000.

Dispone altresì il proscioglimento dei calciatori deferiti sigg: Ciacio Vincenzo, Emmolo Antonino, Emmolo Mauro, Fumoso Paolo, Gottuso Manuel e Ruisi Gabriele Nicolò;  
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Componente relatore  
 Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente  
 Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.503/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Avv. Felice Luigi Crosta – relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. Fidelio Pietro, Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Virtus Ispica 2020;
- 2) Sigg. Bonaventura Fabrizio, Bonaventura Marco, Butera Ciro Antonio, Cavallo Andrea, Drago Simone Intasciato Carlo, Jurado Sebastian Nicol, Migliore Orazio, Rodriguez Alan Gabriel, calciatori tutti tesserati all'epoca dei fatti per la società' A.S.D. Virtus Ispica 2020;
- 3) Società' A.S.D. Virtus Ispica 2020.

Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2020/2021.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi da 1a a 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

La Procura Federale Interregionale, con nota prot. 5619/189pf21-22/PM/ag del 03/02/2022, ha deferito a questo Tribunale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza dibattimentale per il 24/02/2022, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate nè hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale intervenuto all'udienza tramite collegamento in teleconferenza ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- l'inibizione di mesi sette a carico del Presidente deferito sig. Fidelio Pietro;
- la squalifica per quattro giornate a carico dei calciatori deferiti Sigg. Bonaventura Fabrizio, Bonaventura Marco, Butera Ciro Antonio, Cavallo Andrea, Drago Simone Intasciato Carlo, Jurado Sebastian Nicol, Migliore Orazio E Rodriguez Alan Gabriel;
- la sanzione dell'ammenda di € 700,00 a carico della Società A.S.D. Virtus Ispica 2020.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2020/2021 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statali e regionali come sopra indicate, oltre che dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”*

(C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Fidelio Pietro;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg: Bonaventura Fabrizio, Bonaventura Marco, Butera Ciro Antonio, Cavallo Andrea, Drago Simone Intasciato Carlo, Jurado Sebastian Nicol, Migliore Orazio E Rodriguez Alan Gabriel;

l'ammenda di € 400,00 a carico della Società A.S.D. Virtus Ispica 2020.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Componente relatore  
Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 24 febbraio 2022**

---

**IL SEGRETARIO**  
Wanda COSTANTINO

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Sandro MORGANA